

Sent. 1201/07  
Rep. 977/07

Sentenza n.

N. 74424/03 R.G.

N. Reg. Dep.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
Sezione IV Civile

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

**s e n t e n z a**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

██ (C.F. ██ P),

elettivamente domiciliato in Milano, Via Santa Sofia n. 6 presso lo studio dell'Avv. Michele Zanchi che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

- ATTORE -


contro

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.

██████████ ha (C.F. ██████████, M ██████████  
██████████ a (C.F. ██████████) e ██████████  
(C.F. ██████████), elettivamente domiciliate in Milano,  
Via Fontana n. 23 presso lo studio dell'Avv. Laura Maria Arosio che le  
rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Carolina Giussani, per delega  
in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTE -

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti  
come sopra costituiti, concludevano come da fogli di seguito allegati.



### Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio le signore [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] quali eredi di [REDACTED], perchè, “previo accertamento dell’ineseguibilità a causa dell’impossibilità di trascrizione per la mancanza dei dati necessari ai fini dell’identificazione catastale”, fosse dichiarata l’inesistenza della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria e assegnazione dei beni emessa dal Tribunale di Milano il 6/3/2001-28/5/2001 e passata in giudicato, “limitatamente alla decisione in ordine ai punti della domanda in cui la stessa difetta dei dati indispensabili per l’identificazione catastale degli immobili” oggetto di divisione ovvero, in via subordinata, *in toto*.

Costituitesi in giudizio le convenute contestavano la domanda di controparte e ne chiedevano il rigetto evidenziando che la relazione del CTU, contenente il progetto divisionale fatto proprio dal Tribunale, non lasciava alcun dubbio sulla individuazione dei beni e sulla loro attribuzione alle parti richiamando i dati catastali riguardanti l’intero immobile di cui fanno parte i singoli beni assegnati in lotto; che l’iniziativa giudiziaria intrapresa rappresentava l’ennesima manifestazione dello “spirito causidico” e “persecutorio” dell’attore volto ad osteggiarle aggravando la loro situazione economica stante l’impossibilità di accettare offerte d’acquisto degli immobili loro assegnati; che la sentenza di divisione era valida ed efficace avendo tutti

i requisiti formali e sostanziali tipici di un simile atto facente stato tra le parti.

Chiedevano pertanto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, al fine di superare tutti gli ostacoli frapposti fino ad allora dall'attore, l'accertamento della attuale descrizione catastale delle singole unità immobiliari costituenti i lotti assegnati con la sentenza n. 5870/01 nonché la condanna della controparte al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali dalla stessa causati con il suo comportamento contrario ai principi fondamentali di buona fede e di correttezza e dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa dal Giudice.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice concedeva i termini per il deposito di memorie ex artt. 183 e 184 c.p.c. e disponeva CTU.


All'esito del deposito dell'elaborato peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, alla scadenza la causa è passata in decisione.

#### **Motivi della decisione.**

La domanda proposta da **[REDACTED]** è infondata e va pertanto respinta.

L'attore ha affermato che la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 6/3-28/5/2001, ineseguibile in quanto non suscettibile di trascrizione



perchè mancante dell'identificazione catastale dei singoli lotti assegnati, sarebbe inesistente stante la situazione di assoluta incertezza nell'individuazione dei beni assegnati e la conseguente inidoneità della stessa a produrre quell'effetto di certezza giuridica che costituisce lo scopo del giudicato.

La tesi è priva di pregio.


Nei giudizi divisionali, laddove le parti forniscano al giudice una situazione catastale idonea, la sentenza potrà essere immediatamente trascrivibile.

Tale fattispecie ricorre con maggior facilità allorchè i condividenti, all'udienza fissata dal Giudice ex art. 789 c.p.c., dismettendo la litigiosità approvino il progetto divisionale e si attivino pertanto per renderlo eseguibile.

Diversamente se, come accaduto nel caso di specie, sorgano contestazioni che rendono indispensabile la pronuncia di una sentenza, il Giudice deve provvedere alla divisione materiale dei beni e pronunciare una sentenza che inevitabilmente esige degli adempimenti di ordine catastale prodromici alla trascrizione.

Si osserva inoltre che la sentenza oggetto del presente giudizio non risulta essere stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato con la conseguenza che, facendo stato tra le parti, ciascuna di esse vi deve ottemperare.

Ciò è quanto risulta abbiano tentato di fare le convenute che, effettuato il frazionamento ed a fronte del diniego da parte del Conservatore di



trascrivere la sentenza in assenza nel titolo dei dati di identificazione catastale dei singoli lotti assegnati, pur compiutamente individuati nella pronuncia quanto alla loro consistenza ed attribuzione a ciascun condividente, si erano dichiarate disponibili a stipulare, assumendosene i relativi oneri, l'atto di identificazione catastale già fissato innanzi al Notaio Dini per il 30/9/2003.

Stante l'assenza della controparte, invitata dal Notaio -che si era reso fin anche disponibile a recarsi presso l'abitazione dell'attore (doc. 2 fascicolo di parte convenuta)- a presenziare anche separatamente alla stipula dell'atto, le convenute depositavano in data 14/10/2003 ricorso ex art. 287 c.p.c. all'esito del quale il Tribunale, provvedendo alla correzione del dispositivo, precisava -come riferito dalle stesse parti- che la relazione tecnica del CTU nominato nel giudizio divisionale con la relativa integrazione faceva parte integrante della sentenza alla quale veniva allegata. [REDACTED] relativamente alla parte corretta, proponeva appello respinto dalla Corte con sentenza del 22/3/2006 avverso la quale è stato presentato ricorso in Cassazione (come riferito nella comparsa conclusionale attorea a pag. 9 e 10).

Nelle more di quel giudizio, l'odierno attore notificava alle convenute l'atto introduttivo del presente procedimento formulando domanda di declaratoria della inesistenza della sentenza ed adducendo a fondamento della stessa un asserito "vizio" della pronuncia "rilevabile immediatamente" ma mai -si noti- prima di allora contestato o fatto oggetto di impugnazione che "poneva nel nulla il diritto del proprietario




di disporre del bene, con evidente ed insanabile pregiudizio” (pag. 5 della citazione).

La pretestuosità di una simile iniziativa giudiziaria, attuata invocando l'inesistenza giuridica di una sentenza che, viceversa, conteneva --sulla scorta degli elementi messi dalle parti a disposizione del Giudice- una compiuta individuazione dei singoli lotti assegnati a ciascun condividente effettuata mediante il richiamo al progetto divisionale predisposto dal CTU nell'elaborato depositato il 12/4/96 e nel successivo supplemento del 19/5/97 nonchè mediante l'allegazione delle tabelle 1 e 2 e delle planimetrie (senz'altro idonee ad identificare materialmente i lotti assegnati), appare ancora più evidente ove si consideri che la dedotta mancanza di identificazione catastale ostativa alla trascrizione era in realtà da ricollegare al comportamento colpevolmente omissivo dello stesso attore.

Da qui l'inevitabile necessità per le convenute di formulare domanda riconvenzionale diretta ad ottenere un accertamento che si sostituisca alla (mancata) attività ricognitiva della parte.

Il Giudice, sul punto, non può che far proprie le conclusioni cui è pervenuto il tecnico, incaricato -quale suo ausiliario- di procedere all'identificazione catastale dei beni assegnati verificando la corrispondenza tra l'attuale situazione catastale seguita al frazionamento degli immobili oggetto di divisione e le statuizioni contenute nella sentenza di scioglimento della comunione.



Il CTU, con procedimento corretto e scevro da censure, ha identificato catastalmente, sulla base delle schede catastali acquisite e delle visure prodotte da parte convenuta, i beni dei lotti da 1 a 6 (pagg. 8-9 dell'elaborato in atti) individuando altresì per ciascun lotto le relative coerenze rilevate dal confronto tra le planimetrie allegare alla sentenza n. 5870/01 e quelle catastali (pagg. 10-11-12).

Passando all'esame della domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata formulata dalle convenute ex art. 96 c.p.c. la stessa non può essere accolta giacchè, pur in presenza di comportamenti astrattamente riconducibili, alla stregua delle argomentazioni sopra richiamate in ordine alla pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'attore, all'elemento soggettivo in cui si concreta l'aver "agito (...) in giudizio con mala fede o colpa grave", nessun elemento probatorio in ordine all'asserito danno è stato allegato al riguardo dalle istanti.

Ad analoga conclusione si deve pervenire con riferimento all'ulteriore domanda risarcitoria dalle stesse proposta non essendo il capitolo di prova dedotto sul punto idoneo a dimostrare l'esistenza del nesso di causalità che consenta di ravvisare nell'impossibilità di procedere alla trascrizione della sentenza l'unico motivo del mancato perfezionamento dell'atto di vendita (avuto riguardo in particolare ad altri elementi quali il prezzo indicato nella proposta d'acquisto) ed avendo le convenute richiesto una valutazione equitativa dell'asserito danno senza indicazione degli indispensabili parametri di riferimento.



Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attore al pari di quelle della espletata CTU, resasi necessaria per sopperire al comportamento colpevolmente omissivo di quest'ultimo, nonché della consulenza tecnica di parte convenuta come da fattura in atti.

**P. Q. M.**

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

- 1) respinge le domande formulate dall'attore in quanto infondate;
- 2) in parziale accoglimento delle domande svolte dalle convenute in via riconvenzionale, accertata la validità ed efficacia della sentenza n. 5870/01 emessa dal Tribunale di Milano in data 6/3-28/5/2001, dichiara che le singole unità immobiliari costituenti i lotti assegnati con la detta sentenza di divisione sono catastalmente identificate al Catasto Fabbricati di Milano come segue:

- **Lotto 1** (già assegnato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX): unità immobiliari ad uso abitazione site al piano primo e sottotetto dello stabile di viale Lombardia n. 63, Milano identificate al N.C.E.U. al foglio 274, mapp. 177, sub. 703, P1-3, Z.C. 2, Cat. A/3, Cl. 6, vani 6,5, R.C. € 1.225,29 e al foglio 274, mapp. 177, sub. 704, P1-3, Z.C. 2, Cat. A/3, Cl. 6, vani 5, R.C. € 942,53; **COERENZE:** *piano primo:* Nord: via Porpora; Est: Viale Lombardia; Sud: cortile; Ovest: mapp. 174 altra proprietà; *piano sottotetto:* Nord:

via Porpora; Est: lotto 2; Sud: cortile; Ovest: mapp. 174 altra proprietà;

- **Lotto 2** (già assegnato alle eredi di [REDACTED]): unità immobiliari ad uso abitazione site al piano secondo e sottotetto dello stabile di viale Lombardia n. 63, Milano identificate al N.C.E.U. al foglio 274, mapp. 177, sub. 705, P2-3, Z.C. 2, Cat. A/3, Cl. 6, vani 6,5, R.C. € 1.225,29 e al foglio 274, mapp. 177, sub. 706, P2-3, Z.C. 2, Cat. A/3, Cl. 6, vani 5, R.C. € 942,53; COERENZE: *piano secondo*: Nord: via Porpora; Est: Viale Lombardia; Sud: cortile; Ovest: mapp. 174 altra proprietà; *piano sottotetto*: Nord: via Porpora; Est: viale Lombardia; Sud: cortile; Ovest: lotto 1;
- **Lotto 3** (già assegnato a [REDACTED]): unità immobiliare ad uso negozio sita al piano terra e seminterrato dello stabile di viale Lombardia n. 63, Milano identificata al N.C.E.U. al foglio 274, mapp. 177, sub. 709, PT-SI, Z.C. 2, Cat. C/1, Cl. 11, cons. mq. 109, sup. cat. mq. 155, R.C. € 7.937,43; COERENZE: *piano terra*: Nord: via Porpora; Est: lotto 4; Sud: cortile; Ovest: mappale 174 altra proprietà; *piano seminterrato*: Nord: via Porpora; Est: lotto 4 e locale caldaia; Sud: cortile; Ovest: mappale 174 altra proprietà;
- **Lotto 4** (già assegnato alle eredi di [REDACTED]): unità immobiliare ad uso negozio sita al piano terra e seminterrato dello stabile di viale Lombardia n. 63, Milano identificata al N.C.E.U.

al foglio 274, mapp. 177, sub. 708, PT-SI, Z.C. 2, Cat. C/1, Cl. 11, cons. mq. 127, sup. cat. mq. 174, R.C. € 9.248,19; COERENZE: *piano terra*: Nord: via Porpora; Est: Viale Lombardia; Sud: cortile; Ovest: lotto 3; *piano seminterrato*: Nord: via Porpora; Est: Viale Lombardia; Sud: cortile; Ovest: locale caldaia e lotto 3;

- **Lotto 5** (già assegnato a [REDACTED]): unità immobiliare ad uso box sita al piano terra dello stabile di viale Lombardia n. 63, Milano identificata al N.C.E.U. al foglio 274, mapp. 177, sub. 707, PT, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 8, mq. 22, R.C. € 251,10; COERENZE: *piano terra*: Nord: lotto 4; Est: viale Lombardia; Sud: cortile; Ovest: cortile;
- **Lotto 6** (già assegnato alle eredi di MARINONI Rodolfo): unità immobiliare ad uso box sita al piano terra dello stabile di viale Lombardia n. 63, Milano identificata al N.C.E.U. al foglio 274, mapp. 175, PT, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 6, mq. 16, R.C. € 134,69; COERENZE: *piano terra*: Nord: cortile; Est: cortile; Sud: mapp. 183 altra proprietà; Ovest: mapp. 173 altra proprietà.

3) respinge la domanda di risarcimento dei danni e quella ex art. 96 c.p.c. formulate dalle convenute;

4) condanna l'attore a rifondere alle signore F. [REDACTED], V. [REDACTED] e M. [REDACTED] le spese di lite che si liquidano in complessivi € 10.519,00 di cui € 7.652,00 per onorari, € 2.673,00 per diritti e € 194,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori come

per legge nonchè le spese dalle stesse sostenute per la CTP pari ad € 1.019,20;

5) pone definitivamente a carico di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX le spese dell'espletata CTU, come liquidate in corso di causa.

Così deciso in Milano, il 22/1/2007.

Il Giudice  
Dr. Laura Tragni,

